

SERGIO DARIS

P. RYL. II 343

aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 78 (1989) 149–152

© Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn

P. Ryl. II 343*

La striscia di papiro, alta quasi 25 cm. ma che non raggiunge neppure i 7 cm. di larghezza, coincide con la parte centrale di un documento nel quale viene preso atto della avvenuta restituzione di un prestito, secondo le formule consuete della prassi. In alto – dove resta visibile lo spazio lasciato bianco – ed in basso il testo è completo; a destra ed a sinistra invece la parte caduta appare considerevole e, per conseguenza, risulta rischioso proporre una distribuzione sicura del formulario per ciascuna riga che, comunque, ha sofferto i danni maggiori lungo tutto l'intero lato di destra.

Il corpo del documento è scritto da una mano dal tratto sottile, molto sicura di sé ed assai personale nella coerente corsivizzazione delle forme alfabetiche. Sul *verso*, come è segnalato nella descrizione di P.Ryl. II p.407, figurano le righe di un testo demotico, alcune delle quali però sono attraversate perpendicolarmente da almeno un paio di parole greche, su una stessa riga, ma troppo confuse per offrire un senso accettabile; è certo che sono di mano diversa da quella del documento del *recto*.

Va da sé che le condizioni precarie di conservazione del papiro sottraggano tutti i dati peculiari del documento: di esso rimane incerta la data (uno degli anni di Tiberio), il nome delle parti principalmente interessate alla operazione, l'entità della somma rimborsata. A dare rilievo ad un testo di per sé anonimo ed altrimenti poco significativo, contribuisce la condizione di soldato legionario di alcune delle persone citate nell'atto. A rilasciare ricevuta del denaro e dei relativi interessi è un militare della *legio III Cyrenaica*, assistito nella redazione del documento da un suo commilitone; due fratelli indigeni hanno provveduto a sanare il debito, ma solamente di uno di essi conosciamo il nome, Thoonis.

Il manipolo dei prestiti (o delle restituzioni di prestito) che hanno militari in attività di servizio quali parti contraenti, comprende documenti rappresentativi della intera casistica del ruolo creditore/debitore.

Al gruppo che raccoglie contratti di prestito stipulati *tra soldati*, appartengono:

SB XVI 12609 = P. Vindob. L 135 (a. 27 d.C.)

L. Caecilius Secundus, cavaliere dell'*ala Paullini*, ottiene da C. Pompeius, soldato di una coorte, un prestito di 200 dramme. Il debitore si impegna ad estinguere il debito al prossimo stipendio. Alle 200 dramme oggetto del prestito, vanno aggiunte altre 400, per le quali sono dati in pegno un elmo, un distintivo argentato, il fodero di un pugnale, intarsiato in avorio.

P. Wisc. II 53 (a. 55 d.C.)

Marcus Asclepius, cavaliere dell'*ala Vocontiorum*, rilascia, quasi certamente ad un commilitone, ricevuta per 240 dramme delle 500 che il debitore doveva ad un certo Aper; il relativo contratto era passato dalle mani di Aper a quelle di Marcus Asclepius.

P. Hamb. I 1 (a. 57 d.C.)

Documento della banca di Apollophanes, con il quale il cavaliere veterano L. Vettius Diogenes, versa a M. Antonius Dionysius, cavaliere dell'*ala Augusta*, 500 dramme a saldo di un debito di 1200 dramme; le altre 700

* Si ringraziano le Autorità della John Rylands University Library of Manchester ed, in particolare, Glenise A. Matheson, Keeper of Manuscripts, per le fotografie e l'autorizzazione a pubblicare il papiro.

dramme erano state pagate precedentemente in contanti.

P. Mich. IX 571 (a. 96-98 [?] d.C.)

L. Iulius Celer, soldato della *legio III Cyrenaica*, dà, a titolo di deposito, 740 dramme a C. Iulius Sabinus, soldato della medesima legione; 580 dramme di queste 740 vengono restituite a C. Iulius Clemens, soldato della *legio XXII*, forse nella qualità di erede di L. Iulius Celer.

BGU I 69 (a. 120 d.C.)

Iulius Agrippianus, cavaliere dell'*ala Apriana*, concede a Valerius Longus, cavaliere della medesima ala, un prestito di 140 dramme, che saranno restituite al prossimo stipendio; nel contempo viene confermato un precedente debito di 1000 dramme.

P. Mich. VIII 438 = CPL 188, ChLA V 303 (a. 140 d.C.)

Iulius Serenus, cavaliere della *coh. I Lusitanorum*, presta 79 denari ad Antonius Heronianus, cavaliere della stessa coorte; la restituzione avverrà al pagamento del soldo.

BGU III 741 = M. Chr. 244 (a. 143/4 d.C.)

Q. Gellius Valens, marinaio della flotta Alessandrina, riceve da L. Valerius Ammonianus, actarius della *coh. Scutata Civium Romanorum*, un prestito di 800 dramme, mediante banca; il prestito è garantito da una ipoteca su terreni; tra le due parti esiste un precedente debito di 460 dramme.

P. Fuad 45 = CPL 189 (a. 153 d.C.)

Antonius Heronianus (lo stesso di P. Mich. VIII 438), ora cavaliere dell'*ala Veterana Gallica*, ottiene a prestito da un suo commilitone 50 denari.

P. Hamb. I 103 (sec. III)

Dalla descrizione del contenuto, risulta che i contraenti sono militari.

Figurano invece nelle vesti di creditori i soldati dei contratti:

BGU IV 1104.33-35 (a. 8 a.C.)

Titus Aufidius ed Egnatius Festius, soldati della *legio XXII*, prestano ad un civile la somma di 500 dramme.

PSI XIII 1318 (a. 31 d.C.)

Rimborso a Lucius Pompeius, soldato della *legio XXII*, di un prestito di almeno 200 dramme, mediante banca.

P. OsI. II 33 verso 2-7 (a. 34 d.C.)

Probabilmente si tratta di un esercizio di scrittura che ha come argomento un prestito concesso dal legionario C. Petronius; manca l'entità della somma.

P. Hamb. I 2 (a. 59 d.C.)

Lucius Vettius, cavaliere dell'*ala Vocontiorum*, presta, sotto forma di deposito, 600 dramme a tre ebrei, per due mesi.

P. Lond. II (p. 203) 142 (a. 95 d.C.)

M. Sempronius Gemellus, soldato della *legio III Cyrenaica*, dichiara di aver ricevuto 1240 dramme, con interessi, per un prestito concesso nell'aprile dell'anno 94 ad Alessandria, mentre il rimborso avviene nel novembre del 95 a Karanis.

P. Strasb. 437 (a. 121 d.C.)

L. Valerius Priscus, soldato della *legio XXII*, concede un prestito di 88 dramme per il periodo di un anno; il prestito è stipulato da un suo rappresentante e prevede, come garanzia, la disponibilità da parte del creditore di una casa con cortile, proprietà del debitore.

P. Mich. inv. 256 (a. 205 d.C.)

Un cavaliere *signifer* dell'*ala Mauretana*, concede un prestito di 116 dramme ad un sacerdote di Alabastrine nell'Ermopolite, per un periodo di quattro mesi.

Beneficiari di prestiti, peraltro regolarmente onorati, sono i soldati di:

P. Phil. 16 (a. 161 d.C.)

Bucolus, soldato della *coh. I Flavia Cilicum equitata*, restituisce al veterano Aphrodisius un debito di 44 dramme; l'operazione avviene nella forma della procura da parte di Bucolus ad un proprio contadino, Casius.

P. Rainer Cent. 69 = St. Pal. XXII 80 (a. 248 d.C.)

Antonius Numesianus, soldato della *legio II Traiana Fortis*, restituisce un prestito di 3000 dramme con gli interessi, a M. Aurelius Isidorus, buleutes di Alessandria.

Le ricevute di rimborsi di prestito che provengono da Ossirinco, nel corso del primo secolo dopo Cristo, sono P. Princ. III 141 (a. 23), P. Oxy. XXVII 2471 (c. 50), SB V 8034 (a. 52), P. Oxy. IV 808 (a. 54/68), P. Oxy. II 306 = P. Cairo Pr. 43 (a. 59), P. Mich. III 194 (a. 61), P. Yale I 63 (a. 64), P. Oxy. XLIX 3487 (a. 65), P. Turner 17 (a. 69), P. Oxy. II 362 (a. 75), P. Oxy. II 363 (a. 77/79), P. Oxy. III 369 = SB VIII 9765 (a. 81), P. Oxy. X 1282 (a. 83). Di particolare utilità, per le analogie strutturali con P. Ryl. II 343, si sono rivelati SB V 8034, P. Mich. III 194 e P. Oxy. III 369 = SB VIII 9765; per il formulario caratteristico di questi documenti si rimanda a H.A. RUPPRECHT, *Studien zur Quittung im Recht der graeco-ägyptischen Papyri*, München 1971.

Tafel X

Τιβ]ερίου Καίσαρος Σεβαστοῦ

ἐν Ὁξυρύγχων πόλει τῆς Θη[β]αίδος· ὁμ[ολογεῖ
λε]γιῶνος τρί[τ]ης σπείρη[ς
]λυλει Ὀννώφριος ἐν ἀ[γ]υῖ ἀπέχειν παρ' αὐτοῦ

5 ἀργυρίου Σεβαστοῦ καὶ Πτολεμαϊκοῦ νομί[σματος] δραχμᾶς
καὶ τοὺς καθήκο[ν]τας τούτω[ν] τόκους ἄς [ἐδάνεισεν αὐτῷ
] . Θεώνει τοῦ αὐτοῦ Ὀ[ν]νώφριος κατὰ συν-
γραφῆ[ν] τὴν τελειωθεῖσαν διὰ τοῦ κατ[α]λογείου
] .. χρόνω ἥς [τὴν] ἐπίφορον [τοῦ δανείου φάσκει πα-
10 ραπεπ]τωκένας καὶ μηδὲν ἐγκαλ[εῖν] μηδ' ἐγκαλέσειν
μηδ' ἐπ[ε]λεύσασθαι τὸν ὁ[μολογο]ῦντ[α] μηδ' ἄλλον ὑπὲρ αὐτοῦ
τῷ ...]λει μηδὲ τῷ ἀδελφῷ Θεών[ει
μέχρι τῆς] ἐνεστῶσης ἡμέρας ἢ [χωρὶς τοῦ τὴν ἐσομένην
ἔφοδον ἄ]κυρον εἶναι ἔτι κα[ὶ] ἐκτίνει[ν] τὸν ὁμολογοῦντα ἢ
15 τὸν ὑπὲρ] αὐτοῦ ἐπελευσ[ό]μενον [τῷ .. υλει ἢ τοῖς παρ' αὐτοῦ
καθ' ἐκάστ]ην ἔφοδον τό τε βλάβος κα[ὶ] ἐπίτιμον ἀργ(υρίου) (δραχμᾶς) ἑκατὸν
καὶ εἰς τὸ δημόσιον τὰς ἴσας καὶ μηθὲ[ν] ἦσσαν κυρία ἢ συνγραφῆ
(2^a m.)] . υριος λεγιῶνος τρίτη[ς
]υ[.] ουεννίου ἀπέχω [

20] καὶ <τ>οὺς τόκους καὶ [
] Λούκιος Σκεῦας [
] της κεντυρίας [
ἔγραψα ὑπὲρ αὐτ[οῦ] μὴ εἰ[δ]ότος γρ[άμματα

3 λε]γιῶνος τρί[τ]ης σπείρη[ς

Per questa legione e per i documenti su papiro, relativi alla sua carriera egiziana v. *Aegyptus* 68 (1988, in corso di stampa). La menzione della coorte di appartenenza è un tratto caratteristico dei testi su papiro di data più antica (BGU IV 1104.34, a. 8 a.C.; BGU IV 1108.3, a. 5 a.C.; SB VI 9223.3,4, a. 2 a.C.; P.Lond. II 256 a 3, a. 15 d.C.; P. Oxy. Hels. 14, s. I d.C.), poi solitamente trascurato.

4]λυλει

Non si può non pensare a Κο]λύλει soprattutto perchè il nome ricorre nei papiri ossirinchi P. Oxy. I 45.5 (a. 95 d.C., JONES-WHITEHORNE, Register of Oxyrhynchites 30 B.C - A.D. 96, Chico 1983, n. 919) e P. Harris II 191.4 (a. 152/3 d.C.).

5

Al numero delle dramme restituite fa seguito di norma la specificazione κεφαλαίου, ipotesi qui accettabile in fine di riga solamente se si ammette che lo scriba abbia fatto ricorso a sigle e ad abbreviazioni, non abituali però in questa parte del testo; ma non è del tutto escluso che il vocabolo sia stato omesso (cfr. riga 12).

7 Θεώνει

La ricevuta è rilasciata ad una sola persona, ma beneficiario del prestito appare essere stato anche il fratello Thoonis.

8 διὰ τοῦ κατ[αλογείου

Tutti i contratti di prestito ossirinchi trovano la sanzione ufficiale διὰ τοῦ ἐν Ὁξυρύγγων πόλει μνημονείου con la sola eccezione di P. Oxy. XXVII 2471 (a. 50 d.C.) che menziona invece il katalogeion, l'ufficio dell'archidikastes ad Alessandria, cfr. A. E. SAMUEL, Six Papyri from Hamilton College, JJP 13 (1961) pp.36-37. Cfr. SB III 6623.23 τὴν ἐπίφορον συγγραφὴν (a. 6/5 a.C.), P. Mich. V 322 a 33 (a. 46 d.C.), P. Oxy. III 369.15-16 = SB VIII 9765 (a. 81 d.C.), P. Oxy. X 1282.33-34 (a. 83 d.C.), P. Oxy. II 266.14 (a. 96 d.C.), P. Oxy. III 510.19-20 (a. 101 d.C.). In questo caso il documento è andato smarrito, come viene chiaramente detto con una formula presente pure nell'analogo P. Yale I 65.34, dell'anno 138 d.C., da Ossirinco; per quest'uso di παραπίπτω cfr. H. C. YOUTIE, Scriptiunculae, I, pp.934-937 = ZPE 1 (1967) pp.170-172. Subito dopo prende l'avvio la formula di rinuncia ad ogni tipo di rivendicazione (RUPPRECHT, op. cit., p. 96 sgg.).

11 ἐπ]ελεύσασθαι

Sulla forma verbale v. F. T. GIGNAC, Grammar, II, p. 333 e B. G. MANDILARAS, The Verb in the Greek non-literary Papyri, p. 314.

12

Neppure la formulazione più breve della clausola, μηδὲ τοῖς παρ' αὐτοῦ περὶ μηδενὸς ἀπλῶς, soddisfa le esigenze della lacuna, e questa constatazione obbliga a postulare una strutturazione personale del passo da parte dello scriba (cfr. riga 5).

18


Anche nella sottoscrizione il soldato presumibilmente indicava la propria coorte e centuria; per il nome del centurione v. Valvennius Priscus, anch'egli centurione della *legio XXII Deiotariana* (IGRR I 1260, SB V 8322.1, AE 1971 n. 479, A. BERNAND, Pan du désert, n. 41; R. CAVENAILE, Prosopographie de l'armée romaine d'Égypte, Aegyptus 50 (1970), p. 306 n. 2181, N. CRINITI, Sulle forze armate romane d'Egitto, Aegyptus 69 (1979) p. 250).

21 Λούκιος Σκεῦας

Porta questo nome in Egitto solamente un centurione della *coh. I Flavia Cilicum eq.* (N. CRINITI, Supplemento alla prosopografia dell'esercito romano in Egitto, Aegyptus 53 (1973) p. 142 n. 1887a ed ID., Sulle forze armate, cit. p. 244) della iscrizione del Mons Claudianus AE 1956 n. 54, A. BERNAND, Pan, n. 47.

22] της κεντυρίας [

Anche in questo caso, era dato il numero d'ordine della coorte prima della centuria; paleograficamente non è accettabile una alternativa σπείρης τῆς α]ὐτῆς κεντυρίας [.



Rückgabe eines Darlehens (P.Ryl. II 343)